



10 FEB. 2015

F n + c. u.

Oggetto

[Empty box]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 7815/2012

Cron. 2902

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 10/12/2014
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - PU
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Rel. Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7815-2012 proposto da:

BMPS S.P.A. c.f.

X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

2014

- **ricorrente** -

3913

contro

BG c.f. X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13,

presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PALLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSIMO FRANCIOSO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 850/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/09/2011 R.G.N. 2732/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l'Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;

udito l'Avvocato PARPAGLIONI MARA per delega verbale PALLINI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per inammissibilità in subordine rigetto.





Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 16.2.2010 GB , quadro direttivo di 3° livello, impugnava innanzi al Tribunale di Milano il licenziamento per giusta causa disposto dalla BMPS

in data 21.10.09, eccependo la violazione del principio di immediatezza e la carenza di proporzionalità tra le inadempienze contestategli ed il provvedimento del licenziamento in tronco.

Costituendosi in giudizio la B eccepiva che il B operando all'interno dell'Area Territoriale Nord ovest dove era titolare dell'agenzia n. X di Milano, aveva perpetrato nella gestione di numerosi mutui nel periodo luglio 2005-settembre 2007, gravi irregolarità e violazioni della normativa interna sicché la B aveva disposto accertamenti ispettivi volti ad individuare comportamenti anomali tenuti dal B nella concessione dei finanziamenti, con particolare riguardo ai mutui che presentavano un arretrato nell'ammortamento superiore alle cinque rate; che erano stati individuati 37 finanziamenti che presentavano più di una anomalia; l'accertamento ispettivo veniva quindi esteso anche al periodo settembre 2007-novembre 2008, in cui il ricorrente era stato responsabile dell'agenzia n. X di Milano, individuandosi almeno due finanziamenti che presentavano irregolarità; che era stato possibile accertare un gran numero di violazioni per un lungo periodo, solo in seguito ad una estesa e approfondita indagine conoscitiva a cura del competente Ispettorato; affermava che tali comportamenti avevano inficiato con "palmare evidenza... il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e il proprio dipendente".

Il Tribunale, ritenuta matura la causa per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, con sentenza n.3493/2010, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, ordinava alla B l'immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, condannandola a risarcire il lavoratore per il danno

FR



nell'ammontare della indennità mensile di euro 6.900 lorde da corrispondere dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre interessi e rivalutazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello la B , rilevando in primo luogo la gravità delle violazioni poste in essere dal B comportanti la lesione del vincolo fiduciario e la conseguente fondatezza del licenziamento per giusta causa, mentre, sotto il profilo dell'immediatezza, deduceva che la conoscenza degli illeciti comportamenti del B si era verificata all'esito dell'ispezione disposta quando l'indice di morosità dei mutui si era allontanato dalla media e l'accertamento si era concluso nel mese di giugno 2009, per cui la contestazione del 17 luglio 2009 era da ritenersi assolutamente tempestiva.

Resisteva il lavoratore chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 21 settembre 2011, rigettava il gravame condannando l'appellante al rimborso delle spese liquidate in complessive euro 6.000,00.

Per la cassazione propone ricorso la B affidato ad unico articolato motivo.

Resiste il B con controricorso.

Motivi della decisione

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del principio di immediatezza nello svolgimento della procedura disciplinare e nella comminatoria della conseguente sanzione; dell'art.2119 cod. civ.; dell'art. 7 l.n. 300/70 e degli artt. 2727 e 2729 c.c.; carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.).

Lamenta che la Corte di merito rigettò l'appello per la carenza di immediatezza della procedura disciplinare, adducendo

FB



argomentazioni che contraddicono la corretta applicazione di tale principio e non sorrette da una esauriente e fondata motivazione. Evidenzia la gravità dei fatti contestati e sostanzialmente ammessi dal dipendente, imputandoli tuttavia a mera leggerezza ed alla pesantezza dell'impegno di lavoro, evidenziando la sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione del licenziamento, oltre alla tardività della contestazione.

Lamenta che la sentenza impugnata valutò erroneamente le risultanze di causa, in particolare ritenendo che la B fosse già, in modo sufficiente ed adeguato, a conoscenza delle irregolarità commesse dal B quanto meno dal febbraio 2008, allorquando era stata revocata la convenzione col broker P, intermediario di gran parte dei mutui in contestazione, senza considerare che, oltre a riguardare i complessi accertamenti ispettivi un lungo lasso di tempo (2003-2009), la contestazione del 17.7.09 doveva, anche per presunzioni, considerarsi tempestiva.

La B, inoltre aveva chiesto di provare la complessità delle indagini ispettive e dell'organizzazione interna, prevedente per i provvedimenti disciplinari, la pronuncia di due diverse Commissioni e la conferma da parte del Consiglio di amministrazione.

Si duole ancora che lo stesso B non aveva lamentato in sede disciplinare la tardività della contestazione, adducendo giustificazioni inerenti l'elemento soggettivo o intenzionale relativo ai fatti contestati. Elenca poi la B in sintesi i fatti contestati, evidenziandone la gravità e le modalità di attuazione. Rammenta che il principio di immediatezza deve essere valutato in senso relativo, a partire dal momento in cui il datore di lavoro sia pienamente a conoscenza delle irregolarità commesse o quanto meno ne abbia sufficiente contezza.

2.- Il ricorso è infondato.

FB



2.1-Deve premettersi che secondo i più recenti arresti di questa Corte (cfr. Cass. n. 19115\13) in materia di licenziamento disciplinare l'immediatezza della contestazione è da ritenersi elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e quindi non è necessario, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento stesso, che la violazione del detto principio, costituita dal ritardo nell'elevazione della incolpazione rispetto al verificarsi dei fatti addebitati al dipendente, dia luogo ad un pregiudizio concreto nei confronti del lavoratore incolpato, in particolare con riferimento al diritto di difesa invocato dalla
B .

Nella specie, oltre al diritto del lavoratore ad un pieno esercizio della sua difesa, comunque in via generale compromesso dal lungo lasso di tempo trascorso tra la commissione dei fatti e la loro contestazione da parte dell'azienda, rileva il principio, pure evidenziato dalla sentenza impugnata, della buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (Cass. n. 27842\09), in base al quale il diritto del datore di lavoro a conoscere compiutamente le irregolarità commesse dal suo dipendente non può spingersi sino a consentirgli di svolgere complesse ed oltre modo lunghe indagini a tale scopo, dovendosi invece ritenere che egli abbia l'obbligo di contestare i fatti appena abbia avuto sufficiente contezza degli stessi e della loro gravità, ancorché non reputi ancora sufficientemente accertati a supporto altri ed ulteriori fatti disciplinarmente rilevanti.

2.2-Deve infatti rimarcarsi che in materia di licenziamento disciplinare, il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del

8B



potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile. Né può ritenersi che l'applicazione in senso relativo del principio di immediatezza possa svuotare di efficacia il principio medesimo, dovendosi reputare che, tra l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini per acquisire ulteriori elementi a conforto della colpevolezza e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, prevalga la posizione di quest'ultimo, tutelata "ex lege", senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessità dell'organizzazione aziendale (Cass.8.6.09 n. 13167).

2.3-Nella specie la stessa **B** ricorrente ha dedotto che dopo le numerose irregolarità nell'erogazione dei mutui commesse dal **B** tra il 2005 ed il 2007, decise di estendere l'accertamento ispettivo anche al periodo settembre 2007-novembre 2008 e presso tre diverse filiali; che l'accertamento si era concluso nel mese di giugno 2009, per cui la contestazione del 17 luglio 2009 era da ritenersi assolutamente tempestiva.

Occorre di contro osservare che la Corte di merito ha correttamente evidenziato che nella contestazione del 17.7.09 la Banca si riferì, tra l'altro, a numerose irregolarità commesse tra il 2005 ed il 2007, ed in particolare a "numerose anomalie nelle pratiche di mutuo intermedate dal broker **P**, la cui convenzione è stata peraltro revocata nel febbraio 2008".

Ha evidenziato che, non essendo stato prodotto il verbale ispettivo, non vi era alcuna certezza circa l'epoca della sua conclusione, essendo peraltro stata solo indicata, e solo in appello, la suddetta data del giugno 2009. Ha comunque correttamente evidenziato che quanto meno dal febbraio 2008, epoca della revoca della convenzione al broker, la **B** era sufficientemente a conoscenza dei fatti, riferiti al triennio precedente, concludendo pertanto esattamente per la tardività della contestazione.

FB



3.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €3.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2014

Il Consigliere est.
dott. Federico Balestrieri

Il Presidente
dott. Paolo Stile

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria
oggi, 13 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI